



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE**

Scuola di specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE,

TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

Area SERVIZI CLINICI

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI

Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia
Intensiva e del Dolore del 08/04/2015

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

TITOLO I DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE, afferente alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'a.a. 2014/2015, con riferimento sia all'ordinamento didattico di cui al D.M. 1° agosto 2005 (Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, cd. vecchio ordinamento) sia all'ordinamento didattico di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 (cd. nuovo ordinamento).

ART. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. In applicazione del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, nella fase transitoria, e per non più di tre anni, per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato Ordinatore.

Art. 3 – Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola di Specializzazione in Specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa.

Art. 4 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
4. Il Direttore può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola che dovranno essere ratificati, nella prima seduta utile, dallo stesso Consiglio.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei Professori di ruolo, Ricercatori universitari e Professori a contratto provenienti dalle Strutture del Servizio Sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa e da una rappresentanza di Specializzandi in misura non inferiore al 15% dei componenti. La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni.
2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità, valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e fa proposte al Consiglio

della struttura competente, individuata anche per delega di altre strutture, in merito all'attivazione e disattivazione degli insegnamenti.

Art. 6 – Fase transitoria

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, e per non più di tre anni, in luogo del Consiglio della Scuola viene istituito un Comitato Ordinatore avente le stesse funzioni del Consiglio della Scuola per quanto riguarda il nuovo ed il vecchio ordinamento.
2. Il Comitato Ordinatore è composto dal Direttore della Scuola, da due professori presenti nella Scuola, da due Ricercatori universitari presenti nella Scuola, da un professore a contratto proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla rete formativa e da uno Specializzando.
La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni.

Art. 7 – Afferenza ai Dipartimenti

1. La Scuola di specializzazione in Specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE ha sede presso l'Università ed afferisce contabilmente al Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE.

Art. 8 - Referente Amministrativo

1. La Scuola in Specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE identifica un Referente Amministrativo individuato tra il personale tecnico amministrativo dell'Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza contabile.
2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.
3. Il Referente Amministrativo svolge i compiti di Segreteria didattica della Scuola di Specializzazione, di aggiornamento dei documenti e delle procedure con particolare riferimento alla Rete formativa ed ai Tutors, si rapporta con la Direzione Funzioni Assistenziali alla quale è riconosciuta l'attività di coordinamento di tutti i Referenti Amministrativi. Si rapporta con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami.

Art. 9 – Delibere

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore della Scuola.
2. Le riunioni del Consiglio della Scuola sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Le delibere possono essere assunte anche per via telematica; tuttavia la delibera in via telematica non è ammessa in materia di:
 - Elezioni dei Direttori della Scuola di Specializzazione;
 - Conferimenti di incarichi di insegnamento nella Scuola di Specializzazione.
5. Le delibere telematiche sono validamente assunte quando partecipano la metà più uno degli aventi diritto e si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei partecipanti.
6. Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio/Comitati. L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio/Comitato nella prima seduta utile.

Art. 10 – Formazione nella rete formativa

1. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, sulla base di quanto stabilito sul Protocollo d'Intesa o da specifici Accordi. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola; viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo Specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la rete della Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. Durante il periodo e per le attività svolte presso la Struttura Sanitaria della Rete formativa la stessa è responsabile delle attività dello specializzando che è coperto da Polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale.

Art. 11 – Formazione fuori rete formativa

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l'ordinamento didattico, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione professionalizzante all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola e formale accettazione della struttura ospitante.
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi.
3. Le disposizioni sulla formazione professionalizzante fuori rete formativa si applicano anche nel caso in cui la struttura ospitante sia in Italia.

Art. 12 – Formazione professionalizzante in entrata

1. La Scuola di Specializzazione in Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore può accogliere in formazione professionalizzante medici in formazione specialistica provenienti da Atenei italiani o stranieri per un massimo di mesi 18.
2. La richiesta di formazione professionalizzante, che deve essere approvata dal Consiglio della Scuola, deve essere supportata dall'autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza del richiedente e deve indicare il periodo di inizio e di fine.
3. Dell'avvio del tirocinio va data comunicazione alla Sezione Scuole di Specializzazione che provvede agli adempimenti per la copertura assicurativa R.C.T. a cura dell'Azienda Sanitaria. La copertura per gli infortuni sul lavoro continua ad essere mantenuta dalla sede di provenienza del medico in formazione specialistica.

Art. 13 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze

Il rilevamento delle frequenze è demandato ai Direttori delle Scuole così come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Art. 14 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa Responsabilità civile ed infortuni sul lavoro relativa alle attività assistenziali viene garantita dall'Azienda Sanitaria ove ha sede la Scuola di Specializzazione.
2. L'assicurazione R.C.T. è estesa anche alla responsabilità personale e/o professionale. La polizza non copre le spese legali e peritali. La copertura assicurativa non ricomprende la "colpa grave".

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIDATTICHE

Art. 15 - Attività formativa

1. Per il conseguimento della Specializzazione in Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore si richiede la partecipazione personale dello Specializzando alle attività. L'attività stessa deve essere svolta secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione.

VECCHIO ORDINAMENTO:

Obiettivi formativi di base

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze specifiche dei fenomeni fisici, biochimici e fisiopatologici necessarie per applicare correttamente le tecniche di anestesia, di terapia antalgica ed iperbarica e per trattare il paziente critico in terapia intensiva. Deve conseguire la capacità di valutare nel paziente candidato all'intervento chirurgico d'elezione o d'urgenza, e/o a procedure diagnostiche o terapeutiche extrachirurgiche, le condizioni fisiopatologiche di base, individuando le modalità di correzione dei disturbi che possono influenzare la condotta anestesiológica, la risposta alle manovre chirurgiche, diagnostiche, terapeutiche ed il periodo perioperatorio. Deve altresì valutare in maniera appropriata lo stato psicologico dell'operando per prepararlo adeguatamente all'atto chirurgico. Lo specializzando deve essere in grado di scegliere ed applicare le tecniche di sedazione e di anestesia generale e locoregionale più idonee alle condizioni cliniche del paziente in elezione ed in urgenza. Deve acquisire le conoscenze teoriche e l'abilità pratica per diagnosticare e trattare, secondo gli standards nazionali ed europei, tutte le condizioni cliniche connesse con la medicina intensiva generale e specialistica. Deve apprendere e saper utilizzare i sistemi di monitoraggio e le tecniche protesiche capaci di vicariare le funzioni degli organi vitali in terapia intensiva e nell'emergenza intra ed extraospedaliera. Deve imparare ed affrontare con adeguatezza le situazioni cliniche correlate con le condizioni di dolore acuto e cronico e con la patologia acuta indotta da agenti tossici. È necessario infine che consegua una valida base teorica riguardo agli aspetti giuridici ed alle implicazioni medico legali inerenti l'attività professionale dello specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva;

Obiettivi formativi della tipologia della Scuola

Lo specializzando deve acquisire conoscenze e capacità per condurre un trattamento anestesiológico appropriato e sicuro in tutte le branche della chirurgia, sia in elezione che in urgenza. A tal fine, deve essere a conoscenza dei tempi e delle tecniche operatorie più comunemente adottate in Chirurgia generale e nelle Chirurgie specialistiche; deve essere inoltre in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero postoperatorio, di gestire correttamente la fase postoperatoria e di praticare l'opportuno trattamento antalgico secondo i dettami della medicina perioperatoria. Lo specializzando deve essere in grado di affrontare e gestire le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extraospedaliera; deve saper diagnosticare e trattare i principali quadri di intossicazione acuta. Lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico comprese le complicanze di più comune osservazione nella gestione del paziente critico sia medico che chirurgico, anche in condizioni estreme. Lo specializzando deve conoscere le principali tecniche di supporto di organi e distretti; deve essere in grado di applicare in maniera idonea i diversi modelli di ventilazione artificiale anche in condizioni ambientali abnormi (ipo ed iperbarismo); deve saper utilizzare, interpretandole correttamente, le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non, relativamente ai parametri respiratori, emodinamici, neurologici e metabolici. Lo specializzando deve conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; deve conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici nonché le procedure antalgiche extra-farmacologiche con particolare riguardo all'approccio interdisciplinare. Lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico e le relative modalità di esecuzione; deve inoltre saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo, in particolare, nelle condizioni cliniche di urgenza-emergenza.

Sono obiettivi affini o integrativi

Lo specializzando deve conoscere le modalità gestionali proprie della disciplina e le relative implicazioni manageriali, bioetiche e medico legali nel rispetto delle norme di sicurezza e della qualità delle cure erogate.

NUOVO ORDINAMENTO:

Obiettivi formativi di base

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze specifiche dei fenomeni fisici, biochimici e fisiopatologici necessarie per applicare correttamente le tecniche dell'anestesia e della medicina perioperatoria, per trattare il paziente con dolore, per gestire la criticità clinica in elezione e in emergenza, e per assistere il paziente fragile con appropriata intensità di cura, anche fuori dalla terapia intensiva e nell'ambito, della medicina iperbarica.

Deve quindi conseguire la capacità di valutare il rischio e preparare il paziente candidato all'intervento chirurgico in elezione o in urgenza/emergenza, e/o a procedure diagnostiche o terapeutiche extrachirurgiche. Deve inoltre conoscere le condizioni fisiopatologiche di base, individuando le modalità di correzione dei disturbi che possono influenzare la condotta anestesiológica, la risposta alle manovre chirurgiche, diagnostiche e/o terapeutiche ed il decorso perioperatorio. Deve saper gestire in sicurezza i farmaci anestesiológicos, le vie aeree e la ventilazione, il rischio clinico nelle diverse fasi di induzione, mantenimento e risveglio, includendo le tecniche utili a ottenere una adeguata gestione del dolore.

Lo specializzando deve essere in grado di operare le scelte in base alla valutazione del rischio e saper praticare le diverse tecniche di sedazione, anestesia generale e/o loco regionale, oltre che di monitoraggio più idonei alle condizioni cliniche del paziente, in elezione ed in urgenza/emergenza, sia adulto che in età pediatrica.

Deve acquisire le conoscenze teoriche e l'abilità pratica per diagnosticare e trattare, secondo gli standard nazionali ed europei, tutte le condizioni cliniche connesse con la medicina perioperatoria, la terapia intensiva polivalente e quella specialistica. Deve apprendere e saper utilizzare i sistemi di monitoraggio e le tecniche protesiche capaci di supportare le funzioni vitali in sala operatoria e in area di recupero postoperatorio, così come in terapia intensiva e durante l'emergenza, intra ed extraospedaliera, includendo la gestione del trauma, della patologia acuta indotta dall'ustione e delle emergenze tossicologiche.

Deve altresì imparare ad affrontare con adeguatezza le situazioni cliniche correlate con il dolore acuto e cronico, anche in ambito multidisciplinare e in hospice.

Deve altresì gestire in maniera appropriata il rapporto con il paziente, per prepararlo adeguatamente alla procedura prevista, ma anche con i congiunti dell'assistito in condizione critica.

Deve inoltre imparare a gestire gli aspetti organizzativi legati al trasporto in sicurezza del soggetto critico in ambito pre-intraospedaliero, ed alla medicina delle catastrofi.

É necessario infine che consegua una valida base teorica riguardo agli aspetti giuridici, medico legali e le implicazioni di bioetica inerenti all'attività professionale della disciplina.

Obiettivi formativi della tipologia della Scuola

Lo specializzando deve acquisire conoscenze e capacità per condurre un trattamento anestesiológico appropriato e sicuro in tutte le branche della chirurgia, sia in elezione che in urgenza o emergenza, per il paziente di tutte le età. A tal fine, deve conoscere indicazioni e tempi delle tecniche operatorie più comunemente adottate in chirurgia generale, nelle chirurgie specialistiche, inclusa quella dei trapianti, ed in ostetricia; deve essere inoltre in grado di gestire il rischio clinico, dalla valutazione preoperatoria alla fase postoperatoria, applicando i principi della medicina perioperatoria, gestendo il trattamento del dolore, e il livello di intensità di cura più appropriato per il postoperatorio.

Lo specializzando deve saper utilizzare, interpretandole correttamente, le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non, relativamente ai parametri respiratori, emodinamici, neurologici e metabolici; deve inoltre essere in grado di affrontare e saper gestire le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extraospedaliera, essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, comprese le complicanze di più comune osservazione nella gestione del paziente critico sia medico che chirurgico ed in condizioni estreme di emergenza, come nel soccorso al trauma, all'ustione e nei principali quadri di intossicazione acuta.

Lo specializzando deve quindi saper diagnosticare e conoscere le principali tecniche di supporto di organi e funzioni; deve essere in grado di gestire le criticità delle vie aeree, applicando in maniera idonea i diversi modelli di ventilazione artificiale in area critica, includendo condizioni ambientali straordinarie (trasporto di soggetti critici ed iperbarismo).

Lo specializzando deve conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione del dolore: deve saper far diagnosi, saper impostare il piano terapeutico, conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici, nonché conoscere le procedure non-farmacologiche e saper gestire la cronicità del paziente con dolore.

Lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico e le relative modalità di esecuzione, oltre che saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo, in particolare nelle condizioni di urgenza-emergenza.

Sono obiettivi affini e integrativi: lo specializzando deve conoscere le modalità gestionali e manageriali proprie della disciplina, includendo le relative implicazioni bioetiche, medico legali nel rispetto delle norme di sicurezza, qualità e appropriatezza delle cure erogate, con particolare riguardo all'interazione interdisciplinare negli ambiti della medicina perioperatoria, della rete di terapia del dolore e della rete di cure palliative, della medicina dei trapianti, della terapia intensiva, dell'emergenza, della medicina delle catastrofi, della medicina subacquea ed iperbarica.

Art. 16 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque, di norma, non prima di 15 giorni dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
2. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da tutti i docenti delle materie relative all'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 3. È presieduta dal Direttore o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore o dal Professore con più anzianità in ruolo.
3. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di diciotto/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

Art. 17 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire il totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dall'Ordinamento didattico nei termini indicati dalle normative vigenti.
2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando secondo le linee guida ministeriali.
3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Corpo docente.
5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno. La seduta per la discussione della tesi di specializzazione può essere fissata, al massimo, nei 10 giorni successivi al termine dell'anno accademico.
6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da almeno 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore o dal Professore con più anzianità in ruolo.
7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, può essere concessa all'unanimità la lode, la menzione e la dignità di stampa. La lode, la menzione e la dignità di stampa possono essere concesse, congiuntamente o separatamente, solo nel caso in cui lo Specializzando abbia superato tutti gli esami di profitto di fine anno con la votazione di 30/30 e per almeno due anni abbia conseguito la lode. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 18 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. del 27 gennaio 2014, n. 191, nel D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 e nella normativa vigente.

Art. 19 – Approvazione ed emanazione

1. Il Regolamento è sottoposto al parere della Scuola di Medicina e approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Viene emanato con Decreto Rettorale e la data di entrata in vigore è indicata nel Decreto di emanazione.